

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

**ORDINANZA N. 19**

- **CONSIDERATO** che il tratto di banchina della Calata Elba, già utilizzato per l'ormeggio della flotta dei rimorchiatori, è oggetto di verifiche tecniche;
- **VISTA** l'Ordinanza n. 32 in data 3 novembre 2003;
- **RITENUTO**, in attesa del definitivo assetto dell'area nell'ambito della realizzazione del nuovo porto turistico, di dover emanare disposizioni atte a regolamentare l'utilizzo della banchina della Calata Elba;
- **VISTI** gli artt. 6, comma 1, lett. a) e 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94

**ORDINA**


Art. 1) Lungo tutto il tratto di banchina della Calata Elba, già utilizzato per l'ormeggio della flotta dei rimorchiatori, meglio individuato nell'allegata planimetria, è vietato l'ormeggio di qualunque tipo di imbarcazione, salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata da questa Autorità Portuale.

Art. 2) Dal giorno 11 agosto 2008 sulla banchina della Calata Elba è disposto il divieto di accesso per qualunque tipo di veicolo.

Art. 3) Dal giorno 11 agosto 2008 è abrogata l'Ordinanza di questa Autorità Portuale n. 32 in data 3 novembre 2003.

Art. 4) È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

**IL PRESIDENTE  
(Roberto PICCINI)**



Livorno, li' 6 AGO. 2008

Visto :  il Dirigente D.S.C.A.

Il Segretario Generale 

# PORTO MEDICEO

